



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 7511/18
R.G. N.
CRON. N.

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dr. Giovanna Guarino

Presidente

dr. Stefania Basso

Consigliere rel.

dr. Gabriella Gentile

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.12.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1392/18 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Cuzzupoli con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De
Gasperi n. 55

Appellante

E

PALMIERI Angelo rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e
Francesco Di Maio, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Tomei in
Caserta alla via Forgione 10;

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, PALMIERI
Angelo chiedeva la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della somma di €
2.099,04 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2009, oltre interessi e
rivalutazione monetaria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

Allegava all'uopo di aver lavorato alle dipendenze dell'Antico Opificio Serico De Negri s.r.l., società dichiarata fallita con sentenza n. 6/2009 del 03.02.2009; di essere stato ammesso al passivo del fallimento per l'importo di € 2.099,04; di aver avanzato richiesta all'I.N.P.S. per il pagamento di tale somma, domanda rigettata per mancata dichiarazione – nell'istanza presentata – della data di cessazione del rapporto.

Si costituiva l'I.N.P.S. che eccepiva la prescrizione e decadenza e rimarcava l'infondatezza della domanda, atteso che il rapporto era cessato solo in data 20.11.2012. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.

All'udienza del 07.05.2018, il giudice decideva la causa con sentenza n. 1198/18, con la quale, in accoglimento della domanda del Palmieri, condannava l'Istituto al pagamento della somma richiesta, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata e spese di lite.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.05.2018, l'I.N.P.S. ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza che non aveva ben interpretato la normativa disciplinante la materia.

Si è costituito il Palmieri che, con varie argomentazioni, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.

All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

In punto di fatto, va rilevato che Palmieri Angelo chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento dell'ultima mensilità (gennaio 2009) ex artt. 1 e 2 D.Lgs n. 80/1992, sul presupposto della cessazione del rapporto di lavoro con l'Antico Opificio Serico De Negri s.r.l., società dichiarata fallita con sentenza n. 6/2009 del 03.02.2009.

La principale doglianza dell'appellante attiene al fatto che – se è vero che tale società è stata dichiarata fallita – è altresì vero che i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti sono proseguiti con l'Antico Opificio Serico S. Leucio s.r.l. ex art. 2112 c.c.: pertanto, sussistendo una responsabilità solidale tra le due società, era la cessionaria a dover corrispondere la mensilità di gennaio 2009, essendo il rapporto di lavoro con il Palmieri proseguito fino al novembre 2012.

La censura è fondata.



Occorre preliminarmente ricordare che in "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27.01.1980, il quale ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. n. 80/1992 art. 2 comma 1, cit.), che *"il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa"*.

La norma, in conformità alla stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, alle disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsto.

Tale disciplina, nel caso di specie, deve essere coordinata con la normativa in materia di cessione di azienda.

Come noto, infatti, l'art. 2112 c.c. prevede chiaramente una responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti di lavoro vantati dai dipendenti passati dall'uno all'altro datore di lavoro.

Orbene, con riferimento al T.F.R. la Suprema Corte (sent. n. 19278/2018) - operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro, ha avuto il merito di svincolare l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempite a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale - ha affrontato la questione sotto una differente prospettiva



al fine di dimostrare che dalla natura autonoma, rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale, e previdenziale della prestazione possa ricavarsi anche l'astrazione totale dal separato ed originario credito retributivo fino al punto che, una volta ottenuta l'ammissione al passivo fallimentare, nulla possa più impedire l'obbligo di intervento del Fondo di garanzia. Ha rimarcato la Corte che è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all'Inps di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro; viceversa, ha rimarcato che non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Ad avviso del Supremo Collegio, non può trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29.05.1982 n. 297 art. 2 ed al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di legittimità. Sul presupposto che – ai sensi dell'art. 2120 c.c. – il diritto al T.F.R. maturi solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ha affermato il principio secondo cui, *“la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”* ed, inoltre, – con specifico riferimento al T.F.R. – poichè questo diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per T.F.R. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per T.F.R. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.

Ed invero, ricordando che *“la normativa in esame costituisce applicazione, tardiva e travagliata secondo la dottrina, nel diritto dello Stato italiano di quanto fu stabilito dalla Direttiva CE n. 987 del 1980, che concerne il ravvicinamento delle legislazioni*

degli Stato membri relativamente alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", è stato sottolineato che tale direttiva ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, utilizzando un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo. I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri. Significativamente, in conformità agli obblighi derivanti dalla Direttiva 987/80, il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, prevede: *"Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa"*.

La fattispecie in esame, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dal contenuto incontestato degli atti delle parti, si caratterizza in quanto l'intervento del Fondo di garanzia viene richiesto successivamente allo sviluppo di una complessa vicenda circolatoria che ha interessato l'azienda. Dunque, ciò che va accertata è la compatibilità dell'intervento del Fondo di garanzia anche laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale, che costituisce l'ambito applicativo fisiologico dell'intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della normativa europea.

Di fatto, l'intervento del medesimo Fondo finisce per riconnettersi a situazioni in cui il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie



pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perchè proseguito con altro soggetto; dunque, l'applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs n. 80 del 1992 art. 2 si allontana, oltre che dalla lettera delle norme citate, dalla funzione di tutela del bisogno socialmente rilevante indicato dalla Direttiva 987/80e successive modificazioni. Il risultato di tale interpretazione, dunque, sembra porsi in contrasto con l'obbligo di interpretazione conforme che incombe sul giudice nazionale ed, in concreto, pare consentire che il Fondo di garanzia, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato (L. 297 del 1982 art. 2), possa deviare dai compiti istituzionali con possibili effetti distorsivi. Ciò che è vietato espressamente dalla stessa L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 8, secondo cui *"Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"*. Una simile interpretazione, inoltre, non considera che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria e che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sez. 6, 28.01.2015, n. 688), interpretando i contenuti della Direttiva 2001/23, ha affermato che essa *" (...) stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell'impresa. Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell'articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva"* (v., per analogia, sentenza Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punti 36 e 37). 53. Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell'impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest'ultimo. Infatti, come emerge altresì dall'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza Kirtruna e Vigano, EU:C:2008:574, punto 41).

Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. Ciò in quanto in tal modo si realizzerebbe una palese violazione



dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall'INPS, il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore, che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed *"(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)"* (Cass. SS.UU. n. 16508 del 2010).

In conclusione, considerato che il rapporto di lavoro tra il Palmieri e l'Antico Opificio Serico De Negri s.r.l. è proseguito ex art. 2112 c.c. con l'Antico Opificio Serico S. Leucio s.r.l. fino al novembre 2012, deve ritenersi che – alla luce dei principi sopra esposti - tenuto al pagamento della mensilità di gennaio 2009 non fosse il Fondo di Garanzia, bensì il datore di lavoro cessionario, in quanto tenuto in solido con il cedente al pagamento delle retribuzioni dovute al dipendente. Di conseguenza – in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata – deve essere rigettata la domanda avanzata dal Palmieri.

La particolarità e novità delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così decide: accoglie l'appello, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di Palmieri Angelo. Compensa le spese del doppio grado.

Napoli 21.12.2018

Il Consigliere est.

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino

